

ATTO
N. 280 DEL 03/07/2019

OGGETTO

MODALITÀ OPERATIVE DA ADOTTARSI NELL'ESECUZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA. AGGIORNAMENTO GIUGNO 2019

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

visto l'art 19, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

visto l'art. 16 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8;

vista la Delibera del Consiglio Provinciale N.26 del 21/05/2015 "Piano di controllo del Piccione (*Columba livia* forma *domestica*) e della Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) in provincia di Reggio Emilia nel periodo 2015-2019";

vista la Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 110 del 31/01/2018 "Piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di citta' (columba livia forma domestica - art. 19 della legge n.157/1992)";

vista la Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 772 del 14/05/2018 "Piano quinquennale di controllo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) – art. 19 della Legge n. 157/1992"

vista la Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 810 del 28/05/2018 "Piano quinquennale di controllo dei Corvidi (Cornacchia grigia - *Corvus corone cornix*, Gazza - *Pica pica*, Ghiandaia - *Garrulus glandarius*) – art. 19 della Legge n. 157/1992"

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 551 "Piano regionale per il controllo della nutria (*Myocostor Coypus*)" come modificata e integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale Num. 111 del 31/01/2018;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2019, n. 611 "Piano di controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*)" come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale Num. 979 del 18/06/2019;

ritenuto di dover individuare delle modalità operative che disciplinino e uniformino in ambito provinciale le attività di controllo previste dai sopracitati atti;

APPROVA

le seguenti modalità operative da adottarsi nell'esecuzione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui agli atti in premessa richiamati:

Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere rilasciate a:

1) operatori di cui all'art. 16, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, inseriti negli elenchi presentati da A.T.C. e da strutture territoriali d'iniziativa privata per la produzione di fauna selvatica, per la caccia e per le attività cinofile di cui agli artt. 41, 43, 45 della L.R. n. 8/1994;

2) operatori di cui all'art. 16, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, individuati dalla Provincia;

3) proprietari o conduttori, o loro collaboratori, dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, come previsto dall'art 19, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Le autorizzazioni non saranno rilasciate a chi non ha ottemperato agli obblighi di

registrazione e rendicontazione, nelle forme previste, degli interventi realizzati nell'anno precedente.

Il personale individuato dall'art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 non necessita di autorizzazione;

Disposizioni generali valide per tutti i piani di controllo

Gli operatori non appartenenti ad amministrazioni pubbliche devono essere in possesso di assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Gli operatori sono tenuti a portare al seguito durante le operazioni l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia e la scheda mensile degli interventi che deve essere compilata prima dell'uscita appuntando ora di inizio, comune e località dell'intervento. Al termine dell'uscita l'operatore è tenuto ad appuntare ora di fine e resoconto dell'intervento. A ogni fine mese i coadiutori, qualora abbiano operato, devono consegnare le schede mensili all'ATC o all'AFV di riferimento o, nel caso dei proprietari/conduttori di fondi, al Comando Polizia Provinciale. A fine anno gli operatori devono consegnare la scheda di riepilogo annuale all'ATC o all'AFV di riferimento per la comunicazione alla Provincia del consuntivo annuale. I proprietari/conduttori dei fondi consegnano la scheda di riepilogo annuale direttamente al Comando Polizia Provinciale.

Il sistema di registrazione delle uscite e degli abbattimenti, basato sulle schede mensili e sulle schede di riepilogo annuale, verrà sostituito, entro il 2019, dal **Sistema Automatico di Registrazione**, servizio web organizzato dalla Regione Emilia-Romagna. Con l'entrata in funzione del servizio, tutti gli operatori presenteranno la scheda di riepilogo annuale, con le modalità sopra indicate, contenente il consuntivo dei dati del periodo precedente.

Gli operatori, per tutta la durata delle operazioni, sono tenuti a indossare il **corpetto color arancio** del modello indicato dalla Provincia e sono tenuti al rispetto delle norme di pubblica sicurezza nonché delle norme sul porto e sul trasporto delle armi. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati.

Le carcasse degli animali eventualmente abbattuti, quando non diversamente indicato, dovranno essere smaltite nel rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti. La Provincia si riserva di indicare il numero delle carcasse da conferire all'A.U.S.L. competente e le modalità di conferimento per eventuali controlli sanitari.

Le trappole, quando ne è previsto l'uso, devono essere provviste dell'apposito contrassegno fornito dalla Provincia (apposto in modo visibile), che identifica in maniera univoca la specie bersaglio e l'operatore autorizzato all'uso della trappola. Durante l'attività giornaliera di controllo delle trappole non sussiste l'obbligo di indossare il corpetto color arancio. Detto corpetto deve essere indossato ogni qualvolta si proceda allo spostamento delle trappole o alla rimozione e soppressione degli animali. Gli operatori sono tenuti a compilare al termine dell'intervento la scheda mensile (fino all'entrata in funzione del Sistema di Registrazione Automatico), appuntando orario ed esito dell'intervento.

Per consentire di ottimizzare su base territoriale e temporale lo sfruttamento del contingente numerico provinciale previsto dai singoli piani di controllo, si assegnano in gestione agli AATTCC le quote di abbattimento riportate nella seguente tabella, calcolate sui dati di abbattimento pregressi. I coadiutori dovranno attenersi alle modalità organizzative che gli AATTCC individueranno per conseguire il rispetto dei contingenti assegnati.

	RE1	RE2	RE3	RE4	riserva
--	------------	------------	------------	------------	----------------

					Provincia
tortora dal collare	400	4000	600	0	1000
storno	300	1100	300	0	300
Gazza	600	2900	750	50	700
Cornacchia G.	600	2900	750	50	700
Ghiandaia	30	400	400	20	150
Volpe	100	320	500	230	50

Le quote potranno essere modificate in base alle esigenze.

Non è previsto limite numerico nei piani di controllo della Nutria e del Piccione.

Le disposizioni relative ai singoli piani di controllo, di seguito riportate, sono valide fino alla scadenza dei relativi provvedimenti di approvazione.

Gazza, Cornacchia grigia e Ghiandaia: metodi, periodi e orari

Attivazione del controllo numerico e periodi: per finalità di contenimento dei danni alle colture agrarie, solo a seguito di richiesta del proprietario/conducente del fondo, dal 1° marzo al 31 ottobre, salvo autorizzazione dello STACP territorialmente competente. Per finalità anti-predatorie, dal 1° marzo al 31 agosto, solo a seguito di richiesta dello STACP territorialmente competente.

Metodi: abbattimento con fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto, solo su animali fuori dai nidi, all'interno o entro 200 metri dalle colture (frutteti, colture orticole e specializzate, ecc...) durante lo stadio vegetativo che le rende sensibili ai danni, in forma vagante o da appostamento, anche con l'uso di "stampi" in plastica o in penna, fissi o mobili, nonché di richiami acustici a funzionamento meccanico o elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

Impiego di trappole del tipo *Larsen* o *letter box* con richiami vivi appartenenti alle specie Gazza e Cornacchia grigia, provviste dell'apposito contrassegno fornito dalla Provincia. Devono essere controllate con cadenza giornaliera, allo scopo di rimuovere gli animali catturati che dovranno essere soppressi in luogo appartato e in modo eutanasico (disarticolazione vertebre cervicali, Vedi Documento Tecnico n. 19 – INFS) e per fornire alimento e acqua ai richiami.

Destinazione capi: è previsto lo smaltimento delle carcasse mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 cm in un terreno adeguato per evitare contaminazione delle falde o danni all'ambiente. Qualora, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare le carcasse, in via eccezionale possono essere lasciate in loco.

Siti della Rete Natura 2000: l'abbattimento con sparo è limitato all'interno degli appezzamenti interessati. In presenza di zone umide le trappole devono essere posizionate ad almeno 10 metri dai canneti ed è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo al loro interno ed entro 150 metri dalle rive più esterne.

Piccione e Tortora dal collare orientale: metodi, periodi e orari

Ambiti extraurbani: Le operazioni di abbattimento o cattura verranno attivate a seguito di richiesta del proprietario o conducente del fondo agricolo che abbia messo in atto i previsti

sistemi di prevenzione (cannoncini a gas o sagome dissuasive nelle colture agrarie di pieno campo; sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili nei magazzini di stoccaggio di granaglie e pertinenze di allevamenti di bestiame) o dove venga evidenziato l'impatto della specie sulle colture e i metodi ecologici non si dimostrino efficienti.

Si prevede l'uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 caricato a munizione spezzata in prossimità della perimetrazione di colture passibili di danneggiamento, di allevamenti, di magazzini o di fabbricati rurali ad uso agricolo, fatte salve le necessarie garanzie di sicurezza da assicurare soprattutto quando si operi in prossimità di edifici abitati e fabbricati produttivi. Gli interventi presso i siti in cui si registrano particolari concentrazioni di soggetti possono essere realizzati previa comunicazione preventiva alla Polizia provinciale, contenente il numero di telefonia mobile di almeno uno degli operatori impiegati. Il prelievo è consentito anche da appostamento temporaneo, dall'alba al tramonto. E' altresì consentito l'uso di stampi, sagome, zimbelli, giostre o girelli con funzione di richiamo dei volatili.

In condizioni particolari (difficoltà di sparo) possono essere impiegate reti o gabbie-trappola selettive attivate con esca alimentare (granaglie). Le gabbie di cattura devono essere dotate di matricola identificativa fornita dalla Provincia. Le gabbie attive devono essere controllate quotidianamente al fine di garantire la soppressione dei soggetti catturati nel minor tempo possibile e l'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diverse. Durante l'attività giornaliera di controllo delle trappole non sussiste l'obbligo di indossare il corpetto color arancio.

Periodi: sulle colture in corrispondenza dei periodi di danneggiamento e prioritariamente nei periodi della semina e della raccolta. Per la tortora limitatamente al periodo 1 marzo - 30 novembre. Nei siti della Rete Natura 2000 sono vietati gli interventi con sparo nel periodo 15 marzo – 15 luglio. Presso fabbricati rurali quali stalle e magazzini di granaglie l'intervento potrà durare tutto l'anno.

Ambiti urbani: Impiego di gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare. Il personale incaricato alle catture dovrà assicurare il controllo delle gabbie medesime almeno una volta al giorno e provvedere all'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diverse accidentalmente catturati.

Destinazione capi: Gli animali catturati saranno soppressi nel rispetto delle norme vigenti e obbligatoriamente smaltiti (vietato ogni utilizzo alimentare o commerciale): nelle aree rurali preferibilmente mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 cm (escludendo terreni ad elevata permeabilità) e ad almeno 200 m da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali. Diversamente le carcasse potranno essere distrutte anche tramite incenerimento.

Storno: metodi, periodi e orari

Solo a seguito di richiesta del proprietario o conduttore del fondo agricolo che abbia messo in atto i previsti sistemi di prevenzione, o a seguito di richiesta dello STACP competente per territorio, può essere attivato l'abbattimento con fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 novembre, tutti i giorni dall'alba a un'ora dopo il tramonto. Esclusivamente all'interno, o entro 100 metri dai confini, degli appezzamenti in cui sono presenti colture sensibili (ciliegie, mais, sorgo, uva o eventuali altre colture che dovessero emergere dalle perizie dei danni da storno) in cui siano stati messi in atto sistemi di prevenzione. La coltura deve trovarsi nello stato vegetativo che la rende sensibile ai danni e in particolare nei frutteti e nei vigneti deve essere presente il frutto pendente. E' vietato qualunque tipo di richiamo.

Destinazione capi: è previsto lo smaltimento delle carcasse (vietato ogni utilizzo alimentare o commerciale) mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 cm in un terreno adeguato per evitare contaminazione delle falde o danni all'ambiente. Qualora, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare le carcasse, in via eccezionale possono essere lasciate in loco. Diversamente le carcasse potranno essere distrutte anche tramite incenerimento.

Siti della Rete Natura 2000: l'abbattimento è limitato all'interno degli appezzamenti interessati. E' vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo entro i 150 metri dalle rive più esterne delle zone umide naturali e artificiali.

Nutria: metodi, periodi e orari

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.

a) Cattura mediante gabbie-trappola con esca alimentare (mela, granoturco) preventivamente dotate di matricola identificativa, tutto l'anno.

Le gabbie devono essere controllate almeno una volta al giorno, liberando prontamente Individui appartenenti ad altre specie e la soppressione degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile mediante:

- arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro;
- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4.5 per i quali non è richiesta licenza di porto d'armi. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione, scarica e in custodia, a condizione che sia effettuato da maggiorenni usando la massima diligenza.
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta concentrazione.

I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.

b) Abbattimento diretto con arma da fuoco, tutto l'anno da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto, salvo diversa autorizzazione.

Nei casi di uscita notturna il capo-equipaggio, almeno 24 ore prima di ogni intervento, dovrà trasmettere l'apposita comunicazione di uscita su modello fornito dalla Provincia, integralmente compilata, al comando della Polizia Provinciale di Reggio Emilia e alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

L'abbattimento con arma da fuoco può essere effettuato anche da cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria nei territori loro assegnati, nei periodi, negli orari e con i vincoli previsti dal calendario venatorio.

Nei Parchi e Riserve regionali, nei Siti della Rete Natura 2000, nelle Aree di riequilibrio ecologico di cui alla LR n. 6/2005 e negli Istituti di protezione di cui all'art. 19 della L.R. n. 8/1994 (Oasi e ZRC) è necessario osservare le ulteriori prescrizioni previste dal Piano di Controllo.

Smaltimento delle carcasse: le nutrie abbattute che, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare possono essere lasciate in loco; diversamente possono essere sotterrate, previa eventuale applicazione d'idoneo disinfettante, in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi, o smaltite secondo le modalità previste dall'art 9, lett. f, punto i del Regolamento CE n. 1069/2009, come materiale di categoria 2.

Volpe:

La Provincia provvede ad attivare le operazioni di controllo a seguito delle richieste pervenute dai soggetti interessati (ATC, Istituti privati, agricoltori, Enti gestori delle acque, della rete viaria o ferroviaria) o dai Servizi Territoriali Caccia e Pesca competenti, verificato il rispetto dei necessari prerequisiti, **nei seguenti ambiti:**

1) Zone di Ripopolamento e Cattura, Zone di Rifugio, Centri di Produzione Fauna Selvatica e Aree di Rispetto degli ATC, ove non si realizzi alcuna immissione di selvaggina durante tutto l'anno (salvo specifici "Progetti sperimentali" approvati da ISPRA), compresa la distanza esterna di non più di 500 metri dai confini, qualora ne emerga l'opportunità in apposita istruttoria tecnica (es. per presenza di tane attive), purché anche in questa non vengano effettuate immissioni di selvaggina. Sono in ogni caso escluse le Oasi di protezione.

2) Aziende Faunistico-Venatorie e ATC, esclusivamente in limitate zone georiferite soggette a programmi, massimo triennali, di ricostruzione di popolazioni di piccola selvaggina stanziale, approvati dal Servizio Territoriale competente.

3) nei terrapieni o negli argini pensili laddove gli Enti gestori della rete viaria, ferroviaria o dei corsi d'acqua, i Comuni, la protezione civile o altri soggetti preposti alla sicurezza pubblica rilevino situazioni di estrema criticità documentate e georeferenziate collegabili alla presenza di tane di volpe. Successivamente alla rimozione delle volpi, o comunque una volta verificata la mancanza di frequentazione da parte di mammiferi fossori, dovrà seguire l'immediata e completa chiusura delle tane mediante interrimento. Qualora gli interventi non rivestano carattere di urgenza, è necessario un supplemento di istruttoria di competenza della Regione.

4) presso allevamenti avicunicoli, in aziende munite di partita IVA e iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2003, a seguito di predazioni da volpe su animali di bassa corte, esclusivamente in presenza dei seguenti metodi di protezione degli animali allevati: ricovero notturno in strutture sicure ed eventuale stabulazione diurna all'interno di idonee recinzioni. Preferibilmente con l'uso di trappola.

Modalità operative:

A) Intervento con tecnica dell'aspetto con le armi di cui all'art. 13 della L. 157/92, per la canna rigata il calibro non deve essere superiore a 6 mm, e con possibilità di utilizzo di fonti luminose od ottiche ad intensificazione d'immagine e/o luminosa, nonché di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificatore di suono. Attuabile da un'ora prima dell'alba a due ore dopo il tramonto, salvo diverse richieste da parte dei soggetti gestori, tutto l'anno tranne il periodo dal 15 febbraio al 30 giugno. In aree pianeggianti gli operatori intervengono in almeno 2 (due) unità, da posizione elevata rispetto al piano di campagna e in ogni caso il tiro deve avere un'angolazione tale da impedire eventuali rimbalzi.

B) tiro con fonte luminosa da automezzo (autorizzabile a discrezione della Polizia Provinciale) durante tutto l'anno, da un'ora dopo il tramonto fino alle ore 24,00. Gli equipaggi devono essere formati da 2 o 3 persone per autoveicolo con la possibilità di utilizzo di una sola arma, che dovrà essere trasportata in custodia e scarica, tranne che fuori strada e nelle strade interpoderali e/o vicinali di cui all'art. 3, comma 1, punto 52) del D.lgs n. 285/1992 "Codice della strada". Il tiro deve avere un'angolazione tale da impedire eventuali rimbalzi. Almeno 24 ore prima di ogni intervento, il capo-equipaggio dovrà trasmettere l'apposita comunicazione di uscita, su modello fornito dalla Provincia, integralmente compilato, al comando della Polizia Provinciale di Reggio Emilia e alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

C) Utilizzo di gabbie-trappola provviste dell'apposito contrassegno fornito dalla Provincia aventi dimensioni minime di centimetri 40 (larghezza) x 40 (altezza) x 100 (lunghezza) e meccanismo di scatto tarato in modo da evitare la cattura di animali di taglia inferiore a tre chilogrammi. Possono essere utilizzate tutto l'anno, tranne il periodo dal 15 febbraio al 30 giugno, senza limitazioni di orario, in posizione non direttamente esposta al sole e mimetizzate con materiale vegetale. Dovranno essere controllate quotidianamente e con maggior frequenza nel periodo estivo. Le volpi catturate dovranno essere abbattute con le armi di cui al presente piano mentre eventuali esemplari di altre specie dovranno essere immediatamente liberati sul posto.

D) abbattimento durante la trebbiatura, su colture cerealicole e legumi da granella, da realizzarsi alla cerca o all'aspetto, senza l'ausilio di cani, esclusivamente negli Istituti finalizzati alla produzione naturale di selvaggina.

E) interventi in tana, giustificati da motivi di sicurezza del suolo (terrapieni o argini pensili) e solo nel caso non abbia sortito effetto il prioritario ricorso ad azioni di dissuasione, cattura e/o allontanamento dei soggetti presenti, sia adulti che giovani, potranno eccezionalmente essere attuati direttamente dagli appartenenti al Servizio di Polizia Provinciale, durante l'intero anno e con qualunque dei mezzi sopracitati.

È sempre vietato l'uso di bocconi avvelenati, lacci e tagliole.

Destinazione delle carcasse: lo smaltimento delle carcasse, a parte i soggetti previsti dal Piano Regionale di Monitoraggio Sanitario, che dovranno essere tempestivamente avviati all'Istituto Zooprofilattico con le modalità indicate, o quelli richiesti da altri Istituti Scientifici, dovrà avvenire mediante pirodistruzione, consegna a ditte specializzate nello smaltimento o per interrimento, in quantitativi non superiori a 100 chilogrammi per ettaro, ad una profondità di almeno 50 centimetri di terreno compattato e ad una distanza non inferiore a 200 metri da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali, escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità.

Monitoraggio: i soggetti richiedenti il Piano di controllo della volpe (ATC, AFV, Centri privati) devono trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, alla Polizia Provinciale, con le modalità dalla stessa indicate, i dati, riferiti alle aree oggetto delle operazioni di controllo (compreso il buffer di 500 metri) risultanti da:

- transetti diurni e notturni per definire indici chilometrici di abbondanza relativa (IKA), sia della volpe che delle sue specie preda, condotti nel periodo da gennaio/febbraio sino ad aprile/maggio. Le uscite dovranno essere preventivamente comunicate al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca e alla Polizia Provinciale, indicando il luogo e il giorno del monitoraggio, almeno 48 ore prima dell'uscita;

- rilevamento delle tane attive di Volpe nel periodo compreso tra marzo e luglio.

I transetti dovranno essere ripetuti con cadenza annuale mentre la conta delle tane potrà essere effettuata con cicli poliennali (3-5 anni).

La raccolta dei dati finalizzati al monitoraggio del presente Piano, come sopra indicati, è attività da considerarsi propedeutica ed indispensabile all'attivazione del controllo nell'anno successivo.

Siti della Rete Natura 2000 è vietato: uscire con gli automezzi dai tracciati dei sentieri o degli sterrati, usare munizioni contenenti piombo nel raggio di 150 m dalle rive delle zone umide, l'abbattimento diretto nel periodo 15 marzo - 15 luglio e posizionare trappole a meno di 10 m dai canneti o in punti ove sia presente flora di interesse comunitario o utilizzando granaglie come esca.

Reggio Emilia, lì 03/07/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma